

PS12037 - I LOVE MY BODY RESEARCH–BMTBIO MOLECULAR TEST

Provvedimento n. 30231

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 luglio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. I love my body research S.r.l., in qualità di professionista (nel prosieguo anche "ILMB"), ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo.

Il professionista è attivo, tra gli altri, nel settore dello sviluppo e della commercializzazione di un *software* impiegato nell'analisi intracellulare del bulbo e dello stelo del capello.

In base all'ultimo bilancio disponibile, relativo all'esercizio 2020, il professionista, a fronte di ricavi per 230.000 euro, ha riportato una perdita di circa 325.000 euro.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne la diffusione, sul sito <https://www.ilmb.it>, di affermazioni sul test epigenetico Bio Molecular test (nel prosieguo anche "BMT") che potrebbero indurre in errore il consumatore medio su natura, caratteristiche e risultati attesi del medesimo test.

3. Oggetto del procedimento è, inoltre, la messa a disposizione, sul predetto sito, di informazioni contraddittorie sul termine entro cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, in data 15 febbraio 2022¹, è stato avviato nei confronti di ILMB il procedimento istruttorio PS12037 volto a verificare la sussistenza di (i) una pratica commerciale scorretta, ex artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere a) e b), e 22, del Codice del Consumo, nonché (ii) una violazione della disciplina sulle informazioni per i consumatori nei contratti a distanza, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. h), del medesimo Codice.

5. In data 25 marzo 2022, è stato attribuito al professionista l'onere della prova sull'esattezza dei dati di fatto riguardanti le comunicazioni commerciali sul BMT² diffuse alla pagina alla pagina <https://www.ilmb.it/bmt/bmt-test-epigenetico-per-un-sistema-immunitario-efficiente>.

6. In data 5 maggio 2022, è stata inviata al professionista la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento³.

7. Il 31 maggio 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni⁴.

8. Nel corso del procedimento, il professionista non ha prodotto memorie e ha omesso di fornire la documentazione richiesta con l'attribuzione dell'onere della prova.

2) Le evidenze acquisite

9. A seguito di rilevazioni effettuate d'ufficio⁵, è emerso che alla pagina <https://www.ilmb.it/bmt/bmt-test-epigenetico-per-un-sistema-immunitario-efficiente> accessibile anche dalla home page del sito tramite il tasto "Scopri di più" posto sotto al claim principale, il professionista afferma che il BMT "è un'analisi di assoluta novità mondiale". Inoltre, alla medesima pagina afferma che il test è capace di "fornire una considerevole quantità di dati importanti nella prevenzione e nella diagnosi precoce di disturbi fisici e funzionali", rappresentando «un esame "predittivo" per

¹ [Prot. n. 20121.]

² [Prot. n. 29499]

³ [Prot. n. 39051.]

⁴ [Prot. n. 44905.]

⁵ [Cfr. le rilevazioni effettuate d'ufficio nelle date 21, 24 e 25 gennaio 2022.]

intervenire in termini biologici a scopo di prevenzione al fine di ripristinare il recupero delle ideali condizioni di salute psico-fisica attraverso un percorso e un trattamento mirato e personalizzato» (in grassetto nell'originale). In altre pagine del sito, i *claim* impiegati dal professionista evidenziano invece la finalità non diagnostica ma di mero *wellness* e di integrazione degli esami tradizionali del test e ne consigliano l'interpretazione con il supporto di personale specializzato⁶.

10. Inoltre, secondo l'articolo 5 delle condizioni di vendita (disponibili alla pagina <https://www.biomoleculartest.com/i-love-my-body-research/condizioni-di-vendita/>) in ipotesi di esercizio del diritto di recesso "[la] richiesta di rimborso deve essere effettuata entro 30 giorni dall'ordine del test", mentre alla pagina dedicata alle "Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso" (<https://www.biomoleculartest.com/i-love-my-body-research/reso-e-rimborsi/>) il professionista afferma che "[se] hai effettuato un ordine che ha come oggetto un servizio hai il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni".

3) L'onere della prova

11. Poiché nel corso del procedimento è stata rilevata l'assenza di elementi probatori sufficienti a valutare natura, caratteristiche e risultati attesi dall'impiego del BMT è stato richiesto al professionista, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, di dimostrare l'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale.

A tal fine, il professionista è stato invitato, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, a produrre idonea documentazione tecnico-scientifica volta a dimostrare la veridicità delle indicazioni presenti nei messaggi pubblicitari diffusi alla pagina <https://www.ilmb.it/bmt/bmt-test-epigenetico-per-un-sistema-immunitario-efficiente>, circa:

- la capacità del test in esame di "fornire una considerevole quantità di dati importanti nella prevenzione e nella diagnosi precoce di disturbi fisici e funzionali", rappresentando «un esame "predittivo" per intervenire in termini biologici a scopo di prevenzione al fine di ripristinare il recupero delle ideali condizioni di salute psico-fisica attraverso un percorso e un trattamento mirato e personalizzato»;

- il carattere di "assoluta novità mondiale" del BMT rispetto ad altri test analoghi reperibili sul mercato, al di là dell'innovatività derivante dalla concessione del brevetto.

12. Il professionista non ha trasmesso alcuna documentazione né informazione in relazione a quanto richiesto in sede di attribuzione dell'onere della prova.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

13. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *internet*, in data 31 maggio 2022, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

Con parere pervenuto in data 1° luglio 2022⁷, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo di comunicazione utilizzato dal professionista nel caso di specie risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori, i quali, sulla base delle informazioni ricevute tramite il sito del professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale del mezzo di comunicazione sopra citato.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

14. Il presente provvedimento concerne l'illiceità dei comportamenti posti in essere da ILMB nell'ambito dell'attività di promozione e di vendita del BMT.

In particolare, le condotte in esame integrano due distinte violazioni del Codice del Consumo, consistenti:

A) in una pratica commerciale scorretta relativa alla diffusione, attraverso la pagina <https://www.ilmb.it/bmt/bmt-test-epigenetico-per-un-sistema-immunitario-efficiente>, di informazioni ingannevoli e omissive su natura, caratteristiche e risultati attesi dall'impiego del BMT;

B) nella messa a disposizione, sul sito aziendale, di informazioni contraddittorie sul termine entro cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso.

A) Pratica commerciale ingannevole e omissiva relativa alle informazioni su natura, caratteristiche e risultati attesi del BMT

15. I messaggi relativi al BMT, diffusi alla pagina <https://www.ilmb.it/bmt/bmt-test-epigenetico-per-un-sistema-immunitario-efficiente>, attribuiscono al test e ai trattamenti personalizzati pubblicizzati dal professionista funzioni diagnostiche e preventive di disturbi psico-fisici. In tal senso depongono le affermazioni secondo cui il BMT sarebbe

⁶ [Nell'home page e in altre pagine del sito, il professionista impiega, ad esempio, i *claim* "test epigenetico per un sistema immunitario efficiente" e "[i]l BMT Bio Molecular Test è un Test volto a scoprire il tuo livello di benessere a completamento dei consueti esami di routine. Per una lettura professionale, garantiamo il supporto del nostro team di specialisti" (cfr. <https://www.ilmb.it/>). Inoltre, si precisa che, dopo la consulenza, il consumatore riceverà una relazione scritta con consigli personalizzati "per contribuire al ripristino del [...] benessere psico-fisico" (cfr. <https://www.biomoleculartest.com/>) e che la finalità del test è di "ottimizzare le autonome capacità dell'organismo di ripristinare lo stato ottimale di benessere a livello psico-fisico" (cfr. <https://www.biomoleculartest.com/bmt-store/>.)

⁷ [Prot. n. 51762.]

capace di "fornire una considerevole quantità di dati importanti nella prevenzione e nella diagnosi precoce di disturbi fisici e funzionali" e di rappresentare «un esame "predittivo" per intervenire in termini biologici a scopo di prevenzione al fine di ripristinare il recupero delle ideali condizioni di salute psico-fisica attraverso un percorso e un trattamento mirato e personalizzato». Detti claim evocano dunque un'indebita comparazione del BMT con tecniche preventive e diagnostiche riconosciute in ambito medico-scientifico, in contraddizione con le finalità del test di mero *wellness* e di integrazione degli esami tradizionali menzionate in altre pagine del sito.

16. Poiché i vantì riguardanti funzioni diagnostiche e preventive sono in grado di orientare significativamente le scelte di acquisto dei consumatori a causa della loro accresciuta sensibilità sul tema, secondo un consolidato orientamento dell'Autorità confermato dal Giudice amministrativo, è onere dei professionisti che impiegano *claim* inerenti alla salute supportarli adeguatamente sotto il profilo scientifico⁸. ILMB, a fronte dei riportati *claim* di carattere predittivo attribuiti al test alla pagina <https://www.ilmb.it/bmt/bmt-test-epigenetico-per-un-sistema-immunitario-efficiente>, non ha messo a disposizione elementi volti a suffragarne la validità scientifica.

17. Inoltre, l'affermazione che qualifica il test "un'analisi di assoluta novità mondiale" enfatizza eccessivamente l'innovatività derivante dalla concessione del brevetto, posto che sul mercato possono essere reperibili altri test che comportano risultati comparabili seppur basati su metodi diversi. Alla pagina *web* in esame, il professionista ha ommesso di giustificare tale vanto di assolutezza rispetto a test analoghi, al di là dell'innovatività derivante dalla concessione del brevetto.

18. Il professionista, a seguito dell'attribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, non ha fornito la documentazione richiesta a supporto della veridicità dei dati di fatto riportati nei messaggi diffusi alla pagina <https://www.ilmb.it/bmt/bmt-test-epigenetico-per-un-sistema-immunitario-efficiente> circa la natura, le caratteristiche e i risultati attesi dall'impiego del BMT. Pertanto, le indicazioni presenti nei messaggi pubblicitari devono considerarsi inesatte, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell'articolo 15 del Regolamento.

19. Alla luce di quanto sopra esposto, i messaggi diffusi da ILMB, contrariamente al grado di diligenza esigibile da un professionista del settore del *wellness*, risultano idonei a indurre in errore il consumatore medio riguardo alla natura, alle caratteristiche e ai risultati attesi del BMT e ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tale condotta integra dunque una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere a) e b), e 22, del Codice del Consumo.

B) Violazione della disciplina sulle informazioni per i consumatori nei contratti a distanza

20. Inoltre, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è fissato in 30 giorni nelle "Condizioni di vendita" e in 14 giorni nelle "Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso". Il riferimento contraddittorio a due diversi termini per l'esercizio del diritto di recesso è dunque idoneo a indurre in errore il consumatore circa il termine effettivo di esercizio, in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), del Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

21. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

22. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

23. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

24. Con riferimento alla dimensione economica di ILMB, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il professionista, nel 2020, ha realizzato ricavi pari a circa 230.000 euro e ha riportato una perdita di circa 325.000 euro⁹.

⁸ [Cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, 24 febbraio 2014, n. 862, secondo cui «per il controllo della "rispondenza al vero" delle asserite proprietà sananti del prodotto [contro i dolori articolari] pubblicizzato, non poteva che esserne indagata la validità scientifica», con riferimento a claim come "utile per favorire la funzione articolare" e "I dolori articolari ti usurano? Non mettere una toppa"; Tar Lazio, 16 luglio 2019, n. 9401 (caso "Colgate"), riguardo all'accostamento tra un dentifricio (cioè un prodotto cosmetico) e i trattamenti sbiancanti effettuati da professionisti del settore, secondo cui "La motivazione del provvedimento impugnato risulta scervta da vizi anche nella parte in cui ravvisa l'ingannevole portata del messaggio diffuso, per avere lasciato intendere che l'efficacia del dentifricio era pari a quella di un intervento sbiancante professionale"; v. altresì Tar Lazio, 3 gennaio 2017, n. 62, per cui "E' legittimo il provvedimento con il quale l'Autorità [...] ha sanzionato alcune ditte produttrici di chewing gum, per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta, consistita nella diffusione di numerosi messaggi promozionali incentratisui benefici salutistici derivanti dal consumo degli stessi [...] e tali da suggerire una sostanziale assimilazione dell'uso delle gomme da masticare pubblicizzate all'utilizzo dello spazzolino e del dentifricio e all'intervento del dentista, senza suffragare tale messaggio con prove scientifiche".]

⁹ [Nell'anno 2019 il professionista, a fronte di ricavi pari a circa 98.000 euro, ha riportato una perdita di circa 297.000.]

A) Pratica commerciale

25. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che questa concerne la diffusione di messaggi ingannevoli e omissivi su elementi di fondamentale importanza per le scelte di acquisto dei consumatori, quali la natura, le caratteristiche e i risultati attesi dall'utilizzo del BMT. Rileva, inoltre, che la diffusione attraverso *internet* dei messaggi in esame è tale da raggiungere un numero potenzialmente illimitato di utenti.

26. Riguardo alla durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti risulta che la suddetta condotta sia stata posta in essere dal professionista quantomeno a decorrere dal 21 gennaio 2022¹⁰ e sia tuttora in corso. Infatti, in data 13 giugno 2022¹¹, alla pagina <https://www.ilmb.it/bmt/bmt-test-epigenetico-per-un-sistema-immunitario-efficiente> risultano ancora visibili le comunicazioni commerciali in esame.

27. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la pratica *sub A*) a I love my body research S.r.l. nella misura di 15.000 € (quindicimila euro). In considerazione della particolare situazione di difficoltà economica del professionista, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la pratica *sub A*) a I love my body research S.r.l. nella misura di 10.000 € (diecimila euro).

B) Violazione della disciplina sulle informazioni per i consumatori nei contratti a distanza

28. Relativamente alla gravità della violazione si considera che l'illecito *sub B*), essendo stato realizzato nell'ambito dell'offerta di un servizio *on line*, è suscettibile di raggiungere un numero considerevole di utenti, fornendo loro un'informazione contraddittoria sul termine per esercitare il diritto di recesso.

29. Riguardo alla durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti risulta che la suddetta condotta sia stata posta in essere dal professionista quantomeno a decorrere dal 21 gennaio 2022¹² e sia tuttora in corso. Infatti, in data 13 giugno 2022¹³, alle pagine <https://www.biomoleculartest.com/i-love-my-body-research/condizioni-di-vendita/> e <https://www.biomoleculartest.com/i-love-my-body-research/reso-e-rimborsi/> risultano ancora visibili le condizioni di vendita in esame.

30. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per l'illecito *sub B*) a I love my body research S.r.l., nella misura di 7.500 € (settemilacinquecento euro). In considerazione della particolare situazione di difficoltà economica del professionista, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per l'illecito *sub B*) a I love my body research S.r.l. nella misura di 5.000 € (cinquemila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale *sub A*) risulta scorretta, ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *a*) e *b*), e 22, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio tramite modalità comunicazionali ingannevoli ed omissive in relazione ad informazioni rilevanti ai fini dell'assunzione, da parte del consumatore, di una decisione di natura commerciale consapevole;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che l'illecito *sub B*) costituisce una violazione dell'articolo 49, comma 1, lett. *h*), del Codice del Consumo, in quanto le condizioni contrattuali diffuse dal professionista, riferendosi a due diversi termini per il diritto di recesso, possono indurre in errore il consumatore circa il termine effettivo di esercizio;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta *sub lettera A*) del presente provvedimento, posta in essere dalla società I love my body research S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *a*) e *b*), e 22, del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che la condotta descritta *sub lettera B*) del presente provvedimento, posta in essere dalla società I love my body research S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera *h*), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;

c) di irrogare alla società I love my body research S.r.l. per la violazione di cui al punto *a*) una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro);

¹⁰ [Cfr. il verbale di acquisizione agli atti del procedimento del 15 febbraio 2022, con rilevazioni del 21 gennaio 2022.]

¹¹ [Cfr. il verbale di acquisizione agli atti del procedimento del 15 giugno 2022 (rilevazioni del 13 giugno 2022).]

¹² [Cfr. il verbale di acquisizione agli atti del procedimento del 15 febbraio 2022, con rilevazioni del 21 gennaio 2022.]

¹³ [Cfr. il verbale di acquisizione agli atti del procedimento del 15 giugno 2022 (rilevazioni del 13 giugno 2022).]

d) di irrogare alla società I love my body research S.r.l. per la violazione di cui al punto *b)* una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro);

e) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a) e b).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. *b)*, del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli